


COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI)

RELAZIONE TECNICA RELATIVA AI VINCOLI PAESAGGISTICI PRESENTI IN LOC. MAMELLANO

UBICAZIONE: MAMELLANO
FG. 71 P.LLE 18-28-29

PROPRIETÀ: VERBEEK



ELABORATO N°

RELAZIONE TECNICA

24/06/2024

01

IL TECNICO

IL RICHIEDENTE

STEFANO BENCIVENNI | DOTTORE AGRONOMO
WWW.AGRONOMOBENCIVENNI.COM
VIA CASTELBONSI, 2/A
50026 S. CASCIANO VP (FI)
N° 1286 ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI (FI)
N° 10026 ALBO CONSULENTI TECNICI TRIBUNALE DI FIRENZE
CF BNCSFN88A02D612P
CELL. 3387114395
INFO@AGRONOMOBENCIVENNI.COM
S.BENCIVENNI@CONAFPEC.IT

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	STATO DEI LUOGHI E CLASSIFICAZIONE VINCOLISTICA.....	3
3.	CONSIDERAZIONI FINALI	Errore. Il segnalibro non è definito.

Relazione Tecnica Agronomica

Comune: Casole d'Elsa (SI) - Mammellano

Rif. Catastale: Fg. 71 Part. 18-28-29

I. PREMESSA

Il sottoscritto Dottore Agronomo Stefano Bencivenni, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze con il n. 1286 avente studio in S. Casciano V.P., Via di Castelbonsi 2/a è stato incaricato di redigere una relazione tecnica circa la situazione vincolistica di un'area sita in loc. Mammellano nel Comune di Casole d'Elsa.

In assolvimento all'incarico conferito, lo scrivente ha provveduto a munirsi di tutta la legislazione vigente, delle necessarie documentazioni e certificazioni catastali, della relativa cartografia ed ad effettuare sopralluoghi ed incontri con la proprietà.

2. STATO DEI LUOGHI E CLASSIFICAZIONE VINCOLISTICA

L'area oggetto della presente, catastalmente censita al Catasto Terreni del Comune di Casole d'Elsa al Foglio di Mappa n. 71 Particelle 18-28-29, visionata in corso di sopralluogo effettuato in data 04/06/2024, presenta un'area coltivata ad oliveto ed un'ulteriore porzione marginale inculta su scarpate che si sviluppano nella porzione sud e sud-ovest del fabbricato principale di Mammellano.

In tale area, si distinguono principalmente, passando dalla particella n. 28 alla n. 18, un primo ciglione ricoperto con vegetazione forestale subito a ridosso dell'edificio, che poi proseguendo verso sud si estingue lasciando spazio alla porzione di campo aperto contigua all'oliveto, dopodiché, si forma una nuova scarpata con vegetazione forestale, con successivi altri appezzamenti agrari coltivati verso Sud.





Figura 1: Estratto di mappa.

Ai sensi del vigente PIT regionale, tali porzioni risultano assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/04 Lett. G "territori coperti da boschi e foreste" come chiaramente evidente nella cartografia di seguito riportata.



3. CONSIDERAZIONI FINALI

Occorre premettere che la superficie boscata, che determina e delimita il vincolo ambientale, ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004, è di natura dinamica e conseguentemente quest'ultimo si adegua alla situazione reale.

Nel caso di specie l'apposizione del vincolo di cui sopra appare in evidente contrasto con la situazione reale riscontrata in corso di sopralluogo.



Figura 2: Ortofotocarta e particelle catastali.

Ciò risulta anche dai rilievi aerofotogrammetrici storici di cui in allegato dove si manifesta sempre la presenza di coltivazioni agrarie e di piante singole isolate o in doppio filare a bordo strada e non la presenza di bosco come definito dalla normativa forestale. In aggiunta, è da constatare anche l'uso consolidato di tali appezzamenti che non risulta quello del bosco ma quello inherente le coltivazioni agrarie e di resede pertinenziale dell'abitazione con le relative strade di accesso. Le superfici in oggetto infatti, non possono considerarsi bosco ai sensi della vigente normativa forestale di cui alla Legge Regionale n. 39/2000 e s.m.i. e regolamento d'attuazione n.48 R/2003 in quanto non soddisfano i requisiti prescritti di larghezza e superficie minima, e sono pertanto state erroneamente poligonate come aree boscate a fini paesaggistici.



Figura 3: CTR con indicazione dell'attuale vincolo paesaggistico in verde, ed in rosso l'area da escludere.

Sulla base di quanto esposto, e non potendo quindi classificare tali superfici indicate in rosso nell'immagine precedente come bosco, a giudizio dello scrivente, il vincolo paesaggistico di cui alla Lett. g dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/04 può considerarsi non corretto e quindi non sussistente.

Tanto doveva il sottoscritto per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

In allegato:

- Inquadramento territoriale ed urbanistico;
- Documentazione fotografica;

Firenze, 24/06/2024

Il Tecnico
Stefano Bencivenni | Dottore Agronomo

